



**FLC CGIL**

federazione  
lavoratori  
della conoscenza

<https://www.flcgil.it/@3970671>



# Pensi doma docei

Per i dirigen  
ricalca i con  
ribadite dai :

26/09/2024

Il decreto mir  
e la relativa t  
la **presentaz**  
decorrenza 1

Rimani sempre aggiornato,  
Diventa Fan di **FLC CGIL**  
su Facebook!

eriale  
ni

2024

## COME SI VA IN PENSIONE NEL 2025

Confermiamo le **criticità** rilevate in sede di informativa sindacale e rileviamo che, a parte l'esplicito riferimento, nella tabella di sintesi, alla norma che stabilisce i requisiti per il diritto a pensione per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo puro (primo accredito contributivo a decorre dal 1° gennaio 1996), sono state **ignorate tutte le osservazioni e proposte delle organizzazioni sindacali**.

In particolare,  per quanto riguarda la **“questione passweb”**, intendiamo impugnare la circolare al fine di tutelare il personale delle segreterie scolastiche e il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che accederanno alla pensione.

Per un **accurato esame della propria situazione previdenziale**, contattare la sede della FLC CGIL e del patronato INCA del proprio territorio.

## **INDICE**

Termini presentazione istanze

Modalità di presentazione dell'istanza

Tipologie di cessazione dal servizio presenti in Polis

Accertamento dei requisiti pensionistici e procedure amministrative

Domande di pensione

Collocamento a riposo d'ufficio

Trattenimento in servizio

### **Termini presentazione istanze**

Il personale educativo, docente ed ATA, potrà presentare le istanze di cessazione dal 27 settembre al 21 ottobre 2024.

Per i **dirigenti scolastici** il termine per l'istanza di cessazione è fissato al **28 febbraio 2025**.

I termini riguardano:

- La presentazione delle domande di **cessazione/dimissioni volontarie/trattenimento in servizio**.
- La domanda di **revoca** dell'eventuale istanza già presentata.
- La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a **tempo parziale**, con riconoscimento del trattamento di pensione, da parte del personale in possesso dei requisiti di servizio per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 e 10 mesi per gli uomini) che non abbia raggiunto il limite di età (65 anni).

### **Modalità di presentazione dell'istanza**

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle **istanze Polis**.

**Personale in servizio all'estero:** presentazione dell'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.

**Personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta:** presentazione delle domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di **trattenimento in servizio:** devono essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, sempre entro il termine del 21 ottobre 2024.

### **Tipologie di cessazione dal servizio presenti in Polis**

#### **1. Cessazione "ordinaria"**

- a. Con i requisiti di vecchiaia (**67 anni**)\* o contributivi (**41 aa e 10mm per le donne/42aa e 10 mm per gli uomini**) maturati entro il 31 dicembre 2025;
- b. in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- c. personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

2. **Quota 100** (requisiti maturati entro il **31 dicembre 2021**).
3. **Quota 102** (requisiti maturati entro il **31 dicembre 2022**).
4. **Quota 103** (pensione anticipata flessibile, requisiti da maturare entro il **31 dicembre 2023**).
5. **Quota 103 con calcolo contributivo** (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno **2024**);
6. **Opzione donna** (calcolo contributivo)
  - a. **35 anni di contributi e 58 anni d'età** anagrafica maturati entro il 31 dicembre **2021**;
  - b. **35 anni di contributi e 60 anni d'età** anagrafica\*\* maturati entro il 31 dicembre **2022** (caregiver, invalide, ecc)
  - c. **35 anni di contributi e 61 anni d'età** anagrafica\*\* maturati entro il 31 dicembre **2023** (caregiver, invalide, ecc)

\*\* è prevista la riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due.

N.B.

\* L'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che svolge **attività gravose** e addetto a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad **almeno 30 anni** entro il 31 agosto 2025, è consentito al raggiungimento di **66 anni e 7 mesi di età**. Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono:

- esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time;
- dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

### ***Accertamento dei requisiti pensionistici e procedure amministrative***

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell' INPS entro il 22 aprile 2025.

Gli **Uffici Scolastici Territoriali** devono provvedere all' esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025.

**Gli Ambiti territoriali provinciali del MIM o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb**, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni, entro la data ultima del 10 gennaio

2025.

Le **cessazioni** devono essere convalidate al SIDI, da parte delle segreterie scolastiche o degli uffici scolastici territoriali, con l'apposita funzione, solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

TFS e TFR

La comunicazione dei dati giuridico-economici per la liquidazione del TFS/TFR è effettuata esclusivamente per via telematica con UM (UNIEMENS).

“ultimo miglio TFS”

“ultimo Miglio TFR” solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La gestione e la comunicazione a MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e gli incarichi per l'insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con MEF.

Per detti contratti la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF.

Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando SIDI.

### ***Domande di pensione***

Oltre alla presentazione dell'istanza di cessazione, gli interessati devono presentare all'INPS la **domanda di pensione**. L'invio è effettuato:

- accedendo al sito dell'Istituto con **SPID o CIE o CNS**;
- tramite **Contact Center Integrato** (n. 803164);
- attraverso l'assistenza gratuita del **Patronato (INCA CGIL)**.

### ***Collocamento a riposo d'ufficio***

Si applica al personale che abbia compiuto **67 anni d'età entro il 31 agosto 2025** o che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di **41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini**), al compimento dei **65 anni entro il 31 agosto 2025**.

### ***Trattenimento in servizio***

È previsto:

- per il personale impegnato in innovativi e riconosciuti **progetti didattici internazionali** svolti in lingua straniera, per non più di tre anni al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza;
- per il personale che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sia in possesso di **20 anni di anzianità contributiva**, fino al minimo ai fini del trattamento di pensione.

**Altre casistiche - non indicate nella circolare** - prevederebbero il trattenimento in servizio:

- per il personale che NON vanta contribuzione prima del 1996, al fine di perfezionare un importo di pensione pari almeno all'assegno sociale;
- per il personale che NON vanta contribuzione prima del 1996 e che comunque non raggiunge il perfezionamento dei 20 anni di anzianità contributiva, al fine della decorrenza della pensione contributiva al perfezionamento dei 71 anni con almeno 5 anni di anzianità;
- per il personale che VANTA contribuzione prima del 1996 e che ha contribuzione in Gestione Separata, al fine di perfezionare l'anzianità minima dei 15 anni per la richiesta del trattamento pensionistico con il Computo in Gestione Separata.

### **APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci**

L'istanza di cessazione deve essere presentata in **formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2025**, previo il riconoscimento del diritto dall'INPS.

Età anagrafica minima prevista a **63 anni e 5 mesi**.

Destinatari.

Con almeno **30 anni di contributi**:

- lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
- lavoratori che hanno una riduzione della capacità superiore o uguale al 74 per cento.

Con almeno **36 anni di contributi**:

- lavoratori svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività c.d. gravose (docenti scuola infanzia e primaria)

**Requisiti sistema contributivo puro** (primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996):

Rif. Legge 201/2011 e successive modifiche

**PENSIONE DI VECCHIAIA**

- 67 anni d'età e 20 anni di contributi a condizione che l'importo della pensione sia pari almeno all'assegno sociale;

oppure

- 71 anni d'età e 5 anni di contributi.

**PENSIONE ANTICIPATA**

- 64 anni d'età e 20 anni effettivi di contributi a condizione che l'importo della pensione sia pari almeno a tre volte l'assegno sociale.